

**Direzione Regionale:** GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G11762 del 14/10/2016

Proposta n. 15299 del 13/10/2016

**Oggetto:**

OGGETTO: IDEA 4 S.r.l. – Discarica per inerti sita in loc. " Monte della Grandine" nel Comune di Magliano Romano – Istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, costituita dalla deroga ex art. 10 (Deroghe) del D.M. 27/09/2010, così come modificato dal DM 24/06/2015, ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti" e alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**OGGETTO:** IDEA 4 S.r.l. – Discarica per inerti sita in loc. “ Monte della Grandine” nel Comune di Magliano Romano – Istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, costituita dalla deroga ex art. 10 (Deroghe) del D.M. 27/09/2010, così come modificato dal DM 24/06/2015, ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti” e alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI**

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
- Legge n. 241 del 07/08/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i., Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.
- Decisione 2003/33/CE del Consiglio Europeo del 19/12/2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE.
- D.lgs. n. 36 del 13/01/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.
- D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., Norme in materia ambientale.
- D.G.R. n. 239 del 18/04/2008, “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’A.R.P.A. Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”.
- D.M. dell’Ambiente del 27/09/2010, “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”.
- D.C.R.L. n. 14 del 18/01/2012 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;
- D.G.R. n. 34 del 26/01/2012 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”.
- D.C.R.L. n. 8 del 24/07/2013, Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso.
- D.G.R. n. 548 del 05/05/2014, “Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 - Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”.
- D.G.R. n. 865 del 09/12/2014, “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale.
- Decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.
- D.M. dell’Ambiente del DM 24/06/2015.
- Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**PREMESSO** in data 25/02/2016, con nota pervenuta il giorno successivo ed acquisita al protocollo regionale il 29/02/2016 con il numero 108695, la soc. IDEA 4 s.r.l. “...avanza richiesta di variante **non sostanziale** della autorizzazione posseduta..... per la deroga su tutti i parametri di tabella 2 articolo 5 DM 27/09/2010 e s.m.i., con esclusione del DOC.....”. I valori in deroga sono riportati nella tabella seguente:

Parametro	Valore limite tabella 2 articolo 5 DM 27/09/2010 e s.m.i. (L/S=10 l/kg) mg/l	Moltiplicatore valore limite per cui si richiede deroga	Valore limite per cui si richiede la deroga (L/S=10 l/kg)mg/l
As	0,05	x 3	0,15
Ba	2	x 3	6
Cd	0,004	x 3	0,012

Cr totale	0,05	x 3	0,15
Cu	0,2	x 3	0,6
Hg	0,001	x 3	0,003
Mo	0,05	x 3	0,15
Ni	0,04	x 3	0,12
Pb	0,05	x 3	0,15
Sb	0,006	x 3	0,018
Se	0,01	x 3	0,03
Zn	0,4	x 3	1,2
Cloruri	80	x 3	240
Fluoruri	1	x 3	3
Solfati	100	x 3	300
DOC	50		-----
TDS	4000	x 3	1200

dove L/S rappresenta il rapporto liquido/solido. La documentazione allegata alla istanza è costituita da:

- a. Nota denominata "Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali", a firma dei geologi Daniele Baldi e Alessio Iacobini;
- b. Elaborato denominato "Analisi di rischio", a firma dei geologi Daniele Baldi e Alessio Iacobini;
- c. Attestazione di pagamento degli oneri istruttori relativi ad una modifica non sostanziale.

I. In data 11/03/2016, con nota n. 134886, l'Area "Ciclo Integrato dei rifiuti", con riferimento anche alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, osserva quanto segue:

- a. Nella richiesta della soc. IDEA 4 srl, l'intervento viene configurato come variante non sostanziale;
- b. Con la Direttiva n. 274 del 16/12/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha emanato una serie di disposizioni, valide per impianti aventi autorizzazioni A.I.A. Nell'allegato 5 comma 3 lettera b), si afferma che "... in tale casistica ricadino anche le richieste di applicazioni di deroghe, la cui concessione la norma subordina ad una pronuncia dell'Autorità competente". La casistica a cui si fa riferimento prevede non una modifica, sostanziale o non, all'Autorizzazione Integrata Ambientale bensì un riesame della stessa.
- c. L'istituto del riesame non è previsto per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ma il procedimento che più si avvicina è sicuramente quello della modifica sostanziale e non quello di una modifica non sostanziale.
- d. In passato e anche per interventi riferiti alla discarica in oggetto, la scrivente Area ha esteso le argomentazioni valide per i procedimenti di A.I.A. anche agli impianti autorizzati ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'autorità precedente, pur se in passato ha trattato questo tipo di deroghe come "**modifiche non sostanziali**", ritiene che, alla luce di quanto affermato nella direttiva ministeriale, la richiesta debba essere istruita come "**modifica sostanziale**". Nella stessa nota viene avviato il procedimento e indetta la 1a Conferenza dei servizi;

2. In data 11/03/2016, con nota inviata via PEC, la soc. IDEA 4 srl si riserva, qualora emergano elementi di danno, di impugnare il provvedimento di cui al punto precedente. Contemporaneamente invia una attestazione dell'avvenuta integrazione delle spese istruttorie.
3. In data 04/04/2016, con nota acquisita al protocollo regionale il 07/04/2016 con il numero 181255, l'avv. Vanessa Ranieri, a nome dell'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja", " *...comunica la volontà dell'Associazione ....di esercitare la facoltà di intervento nel procedimento ai sensi dell'art. 9 L. 241/90 come modificata dalla L. 15/05 ....e chiede che l'associazione...venga convocata e possa presenziare alla Conferenza dei servizi...*".
4. In data 07/04/2016, con nota n. 181523, l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", in attesa di ulteriori verifiche sulle modalità di partecipazione, invita l'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja", a partecipare alla Conferenza dei servizi come uditore.
5. In data 05/04/2016, con nota acquisita al protocollo regionale il 08/04/2016 con il numero 183627, la ASL Roma 4 comunica la propria "**non competenza**" in merito all'argomento oggetto della Conferenza dei Servizi.
6. In data 08/04/2016 si svolge la 1a Conferenza dei servizi durante la quale il dott. Ermolli della Sezione provinciale di Roma di ARPA Lazio "...dopo aver confermato la bontà del metodo seguito per la redazione dello studio, afferma che entro 30 giorni l'ARPA sarà in grado di esprimere il parere di merito".
7. In data 11/04/2016, il comune di Magliano Romano invia una nota in cui comunica di non avere ricevuto la convocazione per la Conferenza dei Servizi, contemporaneamente, chiede di essere informato sugli esiti della stessa.
8. In data 11/04/2016, l'Area "Ciclo Integrato dei rifiuti", in risposta alla nota di cui al punto precedente, invia il verbale della Conferenza unitamente alle 2 ricevute di avvenuta consegna sia della convocazione che della spedizione del verbale;
9. In data 12/04/2016, perviene una nota interna della scrivente Area n. 189240 inerente la partecipazione dell'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja".
10. In data 12/04/2016, la società IDEA4 srl effettua una richiesta di accesso agli atti circa la possibilità della Associazione di cui al punto precedente di partecipare alla Conferenza.
11. In data 14/04/2016, in risposta alla nota del 04/04/2016, l'Area "Ciclo Integrato dei rifiuti" con la nota n. 193821 chiede all'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja" di inviare lo statuto dell'Associazione.
12. In data 20/04/2016, l'Area "Ciclo Integrato dei rifiuti" indice la 2a seduta della Conferenza dei Servizi.
13. In data 22/04/2016, il comune di Magliano Romano invia la nota n. 847 del 20/04/2016, acquisita al protocollo regionale il 26/04/2016, nella quale vengono effettuate le seguenti osservazioni che vengono riportate integralmente:
  - a. In merito ai chiarimenti richiesti alla Regione Lazio si fa notare che a pagina 3 dell'istanza la società IDEA 4 sostiene che: "*...il nuovo progetto proposto prevede i livelli di tutela di una discarica di non pericolosi e che pertanto solo formalmente risulta essere una discarica di rifiuti inerti...*" e ancora "*...la Regione ha imposto e ben volentieri è stata assecondata da IDEA4 s.r.l., la realizzazione della suddetta discarica, con caratteristiche superiori rispetto alle condizioni poste dal D.Lgs. 36/03 per le discariche di rifiuti inerti...*".  
Siccome tali circostanze sembrano essere poste dalla stessa società come fattori che possano favorire il rilascio dell'autorizzazione di deroga di che trattasi e viene citata anche in altre richieste pendenti in Regione Lazio da parte della società IDEA 4 s.r.l., si richiede alla Regione Lazio di chiarire definitivamente se tali affermazioni corrispondono al vero e se sì, quali sono i motivi per cui la Regione Lazio avrebbe imposto caratteristiche della discarica superiori ai minimi previsti per legge.
  - b. La richiesta di deroga non specifica i codici CER per cui è stata effettuata.
  - c. La richiesta di deroga, non deve intendersi in senso ampliativa dell'attività della gestione della discarica come sostenuto dalla società IDEA 4, ma il gestore della discarica deve dimostrare l'impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità individuati dai D.M. in oggetto anche a seguito di eventuale trattamento e tale motivazione è del tutto carente nell'istanza (deliberazione della giunta regionale puglia 19 luglio 2011, n. 1651 e deliberazione della giunta regionale veneto n. 1360 del 30 luglio 2013);
  - d. L'analisi del rischio elaborata dalla società IDEA 4 s.r.l. si deve riferire alla qualità organolettica della risorsa idrica della falda e non ai valori di fondo naturale geochimico dei terreni circostanti la discarica che tra le altre cose sono stati posti in discussione nella recente V.I.A. di riclassificazione della discarica ancora da definire;

- e. Prima di autorizzare tali deroghe occorre conoscere con la massima precisione la composizione, la capacità di produrre colaticcio, il comportamento a lungo termine e le caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica e l'istanza è del tutto carente dei seguenti elementi;
- f. E' quindi necessario considerare anche le caratteristiche dei rifiuti per i quali sono richieste le deroghe ai criteri di ammissibilità.
- g. In particolare, dovranno essere fornite precise indicazioni sulla composizione dei rifiuti da allocare in discarica, sulla loro capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche chimico fisiche mentre l'analisi del rischio è del tutto generica sotto tale aspetto;
- h. Le informazioni sulla composizione dei rifiuti risultano, infatti, fondamentali per la valutazione delle caratteristiche del percolato nell'analisi di rischio. In proposito si ritiene che per la caratterizzazione dei rifiuti, comprensiva dei test di cessione, sia possibile utilizzare i risultati analitici di un numero rappresentativo di campioni delle tipologie di rifiuti oggetto della richiesta di autorizzazione;
- i. La valutazione di rischio prevista per la concessione delle deroghe ai sensi del DM 27.09.2010 consiste in un insieme di valutazioni tecniche che, a partire dalle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere allo smaltimento, consentano di stabilire:
- idoneità del sito;
  - caratteristiche, possibili effetti sulle emissioni della discarica in termini di produzione di percolato;
  - idoneità dei presidi ambientali della discarica;
  - idoneità delle modalità gestionali della discarica;
- j. L'analisi del rischio effettuata dalla società IDEA 4 s.r.l. è del tutto carente in tali aspetti.
- k. Il calcolo del rischio dovrà in ogni caso riguardare la valutazione dei possibili impatti sulle matrici ambientali (acque superficiali, sotterranee, aria) in termini di contaminazione delle stesse da parte delle potenziali emissioni della discarica. Le verifiche saranno improntate alla definizione del rischio ambientale per le succitate matrici ambientali e dell'eventuale rischio sanitario per l'uomo. L'analisi effettuata dalla IDEA 4 s.r.l. si occupa solamente delle acque sotterranee e non prende in considerazione la vicinanza del centro abitato.
- l. Si chiede alla Regione Lazio di chiedere alla società IDEA 4 srl il deposito dei test di cessione sui rifiuti già conferiti in discarica al fine di poter eventualmente attuare il regime di deroghe calibrate con riferimento a rifiuti specifici per singole discariche. A tal proposito si chiede che la Regione Lazio valuti il rischio anche in considerazione dei rifiuti già concretamente conferiti in discarica (SENTENZA TAR PUGLIA 1601/20119);
- m. Inoltre si fa notare che l'istanza in oggetto è stata interpretata dalla Regione Lazio come modifica sostanziale. A tal proposito infatti la società IDEA 4 srl richiede una modifica alla autorizzazione e gestione dell'impianto che prevede potenziali effetti negativi sull'ambiente. Le lettere l) e l-bis) dell'art. 5, di recente parzialmente riscritte dal d.lgs. 128/2010, definiscono rispettivamente la modifica come «la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente» e la modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto come «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente».
14. In data 25/04/2016, con nota acquisita al protocollo regionale il 27/04/2016 con il numero 215216, il comitato "No discarica", invia una nota contenente osservazioni in merito alla istanza, alla quale si rimanda.
15. In data 24/04/2016, con nota acquisita al protocollo regionale il 27/04/2016 con il numero 215183, l'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja" invia il proprio statuto e viene invitata alla Conferenza dei servizi come richiesto.
16. In data 09/05/2016, con nota n. 35025, acquisita al protocollo regionale il 16/05/2016 con il numero 254030, la sezione provinciale di ARPA Lazio esprime il proprio parere che, data la sua brevità di riporta di seguito quasi integralmente:
- " In riferimento alla richiesta di deroga in oggetto, si rappresenta che questo Servizio di ARPA Lazio ha verificato, come da Vs richiesta nel corso della Conferenza dei Servizi del 05/04/2016, l'Analisi di Rischio di cui all'oggetto (documento "Analisi di Rischio", elaborato Earthwork, febbraio 2016). A tal fine, si è fatto riferimento in particolare a quanto stabilito al comma 4 della nota ISPRA n.36365 del 31/10/2011, che si allega alla presente, oltretutto ai riferimenti tecnici e normativi attualmente vigenti a carattere nazionale ed applicabili per tali verifiche. Inoltre, si è riscontrata anche la documentazione tecnica già agli atti, contenente le caratteristiche costruttive della discarica ed i dati geologici ed idrogeologici del sito in esame.*
- La verifica numerica del rischio ha condotto ai medesimi risultati presentati dalla Società, evidenziando una sostanziale correttezza del calcolo. Tuttavia, è opportuno sottolineare, che i risultati del modello sono validi esclusivamente nello*

scenario descritto (es. altezza corpo rifiuti, geometria della discarica) e che ogni variazione comporterebbe una rimodulazione del calcolo.

Si rimanda a codesto Ufficio la valutazione finale sulla "richiesta di deroga, segnalando che nella documentazione esaminata dallo scrivente Servizio non risultano presenti tutte, le informazioni di cui al comma 2 della suddetta nota ISPR....".

17. In data 10/05/2016, l'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja", invia le proprie osservazioni.
18. In data 10/05/2016, si svolge la 2a seduta della Conferenza dei servizi nella quale il rappresentante della Sezione provinciale di ARPA LAZIO da lettura del parere favorevole con prescrizioni riferito all'elaborato denominato "Analisi di rischio" di cui al punto precedente.
19. In data 13/05/2016, con nota acquisita al protocollo regionale il 16/05/2016 con il numero 255480, l'Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja" chiede copia della nota ARPA.
20. In data 18/05/2016, in allegato alla nota n. 260478, viene spedito il verbale della 2a Conferenza dei servizi comprensiva delle note ivi richiamate.
21. In data 01/06/2016, con nota acquisita al protocollo regionale lo stesso giorno con il numero 291804, la società IDEA 4 srl invia una nota di riscontro alle note di ARPA e del comune di Magliano Romano.
22. In data 01/07/2016, con nota n. 347194, la scrivente Area chiede all'Area "Valutazione Impatto Ambientale", se la modifica, così come proposta, debba essere sottoposta a Verifica di Impatto Ambientale".
23. In data 27/09/2016, perviene la risposta dell'Area VIA che in conclusione recita: ... si ritiene che l'istanza di deroga sia da assoggettare alla suddetta procedura qualora si verificano condizioni di impatto aggiuntive rispetto all'attuale discarica per inerti, ancorché con caratteristiche simili alla discarica per non pericolosi, ovvero che non si determinino emissioni in atmosfera più gravose derivanti dalla deroga agli attuali limiti (maggiore concentrazione di inquinanti o più elevata pericolosità degli stessi), variazione della natura degli scarichi con caratteristiche di maggiore pericolosità o più elevati quantitativi, maggiore pericolo per gli addetti all'impianto, variazione significativa della dotazione impiantistica e quant'altro elemento determinante maggiori fattori di rischio e pericolo per l'ambiente e per la salute umana".
24. L'ufficio ha completato l'istruttoria e in data 13/10/2016, con determinazione dirigenziale n. GI1647, la Direzione Regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti", conclude il procedimento

**VISTA** l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori eseguita dalla società IDEA4 srl.

#### DETERMINA

- I. Di approvare le deroghe sui parametri di tabella 2 articolo 5 DM 27/09/2010 e s.m.i. di seguito elencate:

Parametro	Valore limite tabella 2 articolo 5 DM 27/09/2010 e s.m.i. (L/S=10 l/kg) mg/l	Moltiplicatore valore limite per cui si richiede deroga	Valore limite per cui si richiede la deroga (L/S=10 l/kg)mg/l
As	0,05	x 3	0,15
Ba	2	x 3	6
Cd	0,004	x 3	0,012
Cr totale	0,05	x 3	0,15
Cu	0,2	x 3	0,6
Hg	0,001	x 3	0,003
Mo	0,05	x 3	0,15
Ni	0,04	x 3	0,12
Pb	0,05	x 3	0,15
Sb	0,006	x 3	0,018

Se	0,01	x 3	0,03
Zn	0,4	x 3	1,2
Cloruri	80	x 3	240
Fluoruri	1	x 3	3
Solfati	100	x 3	300
DOC	50		-----
TDS	4000	x 3	1200

2. Di prescrivere che:

- a. Qualsiasi variazione dello scenario alla base dello scenario contenuto nell' Elaborato denominato "Analisi di rischio" (es. altezza corpo rifiuti, geometria della discarica), che comporti una rimodulazione del calcolo rappresenta una modifica e quindi deve essere approvata dall'Autorità competente.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti" della Regione Lazio siti in via del Giorgione 129 – 00145 Roma, al fine della consultazione del pubblico.

Il presente provvedimento sarà notificato alla IDEA4 s.r.l. e sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma, al Comune di Magliano Romano, alla Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio, alla Associazione "Comitato di bacino Valle del Treja" nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Regionale  
Arch. Demetrio Carini